

INFORMATIVA N. 15 / 2015

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **TASSO DI INTERESSE LEGALE**

Riferimenti Legislativi: **Decreto del Ministero dell'Economia 11 dicembre 2015** pubblicato su G.U. n. 291 del 15 dicembre 2015.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. **1284 c.c.** è fissata allo **0,20%** in ragione d'anno, con decorrenza **dal 1° gennaio 2016**.

TABELLA RIASSUNTIVA – TASSO DI INTERESSE LEGALE

DECORRENZA	TASSO
21/04/1942	5,00%
16/12/1990	10,00%
01/01/1997	5,00%
01/01/1999	2,50%
01/01/2001	3,50%
01/01/2002	3,00%
01/01/2004	2,50%
01/01/2008	3,00%
01/01/2010	1,00%
01/01/2011	1,50%
01/01/2012	2,50%
01/01/2014	1,00%
01/01/2015	0,50%
01/01/2016	0,20%

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

Per effetto di questa variazione, dal 1° gennaio 2016, il costo del ravvedimento operoso diverrà meno oneroso per la quota interessi.

La procedura del ravvedimento operoso su omesso o insufficiente versamento dei tributi consente, come noto, la regolarizzazione delle **violazioni tributarie** non ancora constatate mediante l'adempimento spontaneo del contribuente il quale deve **contestualmente**:

- effettuare l'omesso o insufficiente versamento del tributo
- versare la sanzione in misura ridotta
- versare gli eventuali interessi moratori dovuti computati al tasso legale

L'inosservanza anche di uno soltanto degli adempimenti prescritti determina il mancato perfezionamento del ravvedimento operoso.

La Legge di Stabilità 2016 anticipa al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 158/2015: la sanzione per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza del termine è ulteriormente ridotta del 50%.

RAVVEDIMENTO OPEROSO - MISURA DELLE SANZIONI [Art. 13 D.lgs. 472/97 modificato con L.190/2014 e D. Lgs. 158/2015] [Art. 13 D.lgs. 471/97] TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE Esempio: imposte sui redditi e relative addizionali, Iva, Irap, Ritenute fiscali, Imposte d'atto, canone Rai, contributo di solidarietà		
	NORMATIVA VIGENTE	LEGGE STABILITA'
Entro 14 gg dalla violazione	0,20% per ogni giorno di ritardo [la sanzione varia dallo 0,20% per il 1° giorno di ritardo al 2,80% per 14 giorni di ritardo]	0,10% per ogni giorno di ritardo [la sanzione varia dallo 0,10% per il 1° giorno di ritardo al 1,40% per 14 giorni di ritardo]
Da 15 a 30 gg dalla violazione	3,00%	1,50%
Entro 90 gg dalla violazione	3,33333%	1,66667%

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	3,75%	3,75%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione	4,2857%	4,2857%
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione	5,00%	5,00%
Se la sanatoria avviene dopo la constatazione della violazione nel "PVC"	6,00%	6,00%

MISURA DEGLI <u>INTERESSI DI MORA</u> RAVVEDIMENTO OPEROSO Dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso	
Fino al 31.12.2015	0,50%
Dal 01.01.2016	0,20%

ATTENZIONE:

nei **pagamenti** inerenti le **"transazioni commerciali"** (vale a dire i contratti, comunque denominati, tra imprese/professionisti ovvero tra imprese/professionisti e pubbliche amministrazioni, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo) si utilizza il tasso di mora pari al saggio di interesse della B.C.E. + **8 punti** (per le **transazioni commerciali concluse con decorrenza 1 gennaio 2013**), + **7 punti** (per le **transazioni commerciali concluse entro il 31 dicembre 2012**), in base al D.Lgs 231/2002 [ns **INFORMATIVA N. 11 / 2015**].

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA **CLIENTELA** PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Verona, 24/12/2015

avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it